



IL CAPO DEL TRIBUNALE

## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

### PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE ALLA SOSPENSIONE DEI TERMINI

(art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. Dall'art. 2, co. 1, lett. D) n. 1), L. n. 3/2012)

Letta l'istanza avanzata in data 9.7.2013 da [redacted] con la quale si chiede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 L. n. 44/99 e succ. mod., la sospensione dei termini per 300 giorni di tutti gli atti di cui al 1°, 3° e 4° comma dell'art. 20 L. n. 44/99 e succ. mod. e la sospensione dei termini per 3 anni degli adempimenti di cui al 2° comma del predetto articolo;

Rilevato che la legge 27 gennaio 2012 n. 3, all'art. 2 lett. d) n. 1, ha modificato il comma 7 dell'art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44. (*Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estortive e dell'usura*), che, nella parte di rilievo adesso così recita: "Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1";

Rilevato che con sentenza n. 457/2005 la Corte Costituzionale, analizzando il precedente disposto dell'art. 20 L. 44/1999, in particolare la questione relativa alla capacità di influenza del parere prefettizio sulla *regiudicanda* - normativamente espresso dal termine "favorevole" - valutando l'inammissibilità di una così intensa incursione potestativa del prefetto sul provvedimento decisorio del giudice civile, ha espunto per illegittimità costituzionale l'aggettivo anzidetto dalla disposizione del comma 7, restituendo al suddetto giudice un più ampio spettro sul quale fondare la decisione;

Osservato che, interpretando l'attuale disposto dell'art. 20, comma 7 e 7 bis L. 44/1999, nel senso che le sospensioni relative a processi civili pendenti si produrrebbero per il solo effetto del provvedimento del P.M., il giudice civile sarebbe privato di qualsiasi possibilità di valutazione in ordine ad un processo pendente innanzi a lui, in forza di un provvedimento di un'autorità giudiziaria, e non giurisdizionale, penale, provvedimento neppure impugnabile, con conseguenze identiche a quelle che, con la sua pronuncia, la Corte Costituzionale ha inteso scongiurare;

Ritenuto, dunque, che in pendenza di un processo civile o di un procedimento amministrativo la decisione ultima sulla sospensione non possa spettare al P.M., che deve limitarsi ad emettere un provvedimento favorevole;

Esaminati gli atti del p.p.n. 4499/13 R.G.N.R. mod. 44 in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 644 c.p. con persona offesa [redacted]

Lette le note n. 251619/13 e n. 260173/13 della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributari Reggio Calabria - Gruppo Tutela Economica, rispettivamente del 5.9.2013 e del 16.9.2013, con le quali si evidenzia la

verosimiglianza del superamento della soglia di usura dei tassi di interesse relativi ai contratti di leasing stipulati tra il Sig. [redacted] e la MPS Leasing & Factoring Banca, così come evidenziato nella perizia di parte allegata alla denuncia/querela dell'istante;

Ritenuto, quindi, che allo stato, emergono elementi di conferma a quanto denunciato dall'istante e che, pertanto, deve essere emesso un provvedimento favorevole;

Rilevato che quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, esse s'individuano in quelle compendiate nell'elenco oggi previsto dal citato comma 7-bis che la Prefettura di Reggio Calabria trasmetterà senza ritardo a questo Ufficio per la tempestiva comunicazione al giudice dell'esecuzione in sede.

Visto l'art., commi 7 e 7 bis, L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1) L. n. 3/2012;

### P.Q.M.

Emette *provvedimento favorevole* alla sospensione dei termini per 300 giorni di tutti gli atti di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 4, L. n. 44/99 (termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro avente efficacia esecutiva; termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo) e alla sospensione dei termini per 3 anni degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 20 L. n. 44/99 (termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali).

Manda alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- Al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale Sede per quanto di competenza.
- Al Prefetto di Reggio Calabria affinché individui l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente per il successivo inoltro da parte di questo Ufficio al Giudice dell'esecuzione;
- All'istante [redacted] nato a [redacted] (RC) il [redacted] ivi residente in Via [redacted]

Reggio Calabria, 24 settembre 2013



**Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott. Teodoro Catananti**

*[Handwritten signature]*

RP RC 17-X. 2013

Il Procuratore della Repubblica  
(Dr. Federico Cafiero de Raho)

Procuratore della Repubblica Agg.  
(Dr. Ottavio Speranza)